



FALCRI silcea

UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI
Gruppo Intesa Sanpaolo Toscana e Umbria
Sede di Firenze Via Piccagli n. 7 - 50127 (FI) - Tel 055/212951
e-mail: Info@falcrifirenze.it - www.falcrifirenze.it



IL CONGEDO PARENTALE, PER L'ANNO 2015, PUO' ESSERE FRUITO FINO AL COMPIIMENTO DEL 12° ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO



L'Inps con la circolare n.139 del 17 luglio 2015 ha fornito, tra l'altro, le istruzioni concernenti l'estensione dei periodi di utilizzo del congedo parentale per le Lavoratrici ed i Lavoratori e del relativo limite temporale di indennizzo.

In attuazione al Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, infatti, i periodi di congedo parentale, richiesti nel 2015, sono fruibili sino al compimento del 12° anno di età (non più 8, come previsto finora) del/della bambino/a.

Anche il periodo di congedo, per cui spetta l'indennità pari al 30% della retribuzione, è elevato dagli attuali 3 anni di vita del/della bambino/a sino al compimento del 6° anno di età.

La previsione di cui si parla si applica, al momento, solo per il periodo 25 giugno – 31 dicembre 2015. Per gli anni successivi al 2015 occorrerà attendere l'emanazione di appositi decreti che dovranno anche individuare le risorse finanziarie necessarie a copertura dei periodi di congedo concessi.

Resta, invece, invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale ovvero 6 mesi, elevabili a 7, nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; 10 mesi, complessivi tra i genitori, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferior a 3 mesi; 10 mesi in caso di genitore solo.

Le nuove disposizioni sono applicate anche per i casi di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento.

La suddetta circolare dell'Inps contiene anche degli esempi esplicativi che di seguito si riportano:

Ipotesi: domanda presentata il 15 dicembre 2015 per la fruizione di congedo parentale dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016;

- **Caso 1** - il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 – il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile interamente (*su tale domanda infatti è ininfluente l'estensione del limite fino a 12 anni*);
- **Caso 2** - il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni - il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (*la riforma infatti trova applicazione, al momento, per i periodi di congedo fruiti entro il 31 dicembre 2015*)."

Come sempre rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario.